


**1.6.4. U.O.C. Provveditorato Económico e Gestione della Logistica**

**CONCESSIONE PER LA  
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO LA SEDE DI  
MONTECCHIO PRECALCINO**

**SOMMARIO**

ART. 1)	OGGETTO.....	2
ART. 2)	VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE ANNUO.....	2
ART. 3)	DURATA DELLA CONCESSIONE ED OPZIONI.....	2
ART. 4)	FINALITÀ, CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.....	4
ART. 5)	ORARI E LUOGHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	8
ART. 6)	PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....	9
ART. 7)	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
ART. 8)	CLAUSOLA SOCIALE.....	11
ART. 9)	ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA.....	12
ART. 10)	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	12
ART. 11)	CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI.....	13
ART. 12)	OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI.....	15
ART. 13)	ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 14)	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	16
ART. 15)	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 16)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	17
ART. 17)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 18)	RECESSO.....	18
ART. 19)	RETTE SANITARIE E DI COMPARTECIPAZIONE.....	18
ART. 20)	CONTRATTO.....	20
ART. 21)	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	20
ART. 22)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
ART. 23)	RISERVE.....	21
ART. 24)	PATTO DI INTEGRITÀ.....	22
ART. 25)	FORO GIUDIZIARIO.....	22
ART. 26)	CLAUSOLA FINALE.....	22

## ART. 1) OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi della Parte II – Dei contratti di concessione - del Libro IV, art. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, per la gestione dei servizi socio sanitari presso la sede di Montecchio Precalcino:

**1) Centro Servizi per anziani non autosufficienti denominata San Michele**

**2) Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone con disabilità denominata Orchidea blu**

**3) Due Residenze Socio-Sanitarie Psichiatriche (RSSP) denominate Sirtaki e Namastè**

L'appalto si configura quale concessione di servizio, intendendosi affidata all'aggiudicatario la concessione della gestione dell'esercizio, formalizzato mediante contratto in concessione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appalto rientra nei servizi di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 (CPV 85110000-3 Servizi ospedalieri e affini) ed è soggetto alla disciplina "alleggerita" di cui all'art. 128 del Codice, che prevede la sola pubblicazione in ambito comunitario, nonché alle disposizioni specificatamente richiamate dagli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale in quanto il servizio oggetto di affidamento riguarda un complesso di prestazioni e attività per le quali sono richieste uniformità di risorse, mezzi e competenze da svolgere in un'unica sede.

## ART. 2) VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE ANNUO

Il valore della concessione è stimato in € 46.217.322,00 + IVA se dovuta pari alla somma delle quote sanitarie e delle quote alberghiere stimato dalla stazione appaltante sulla base della capacità ricettiva massima per n. 60 mesi comprensivo del rinnovo per 24 mesi e della proroga per 12 mesi oltre ad € ... IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € ..... IVA esclusa.

A) Fatturato medio annuo	B) Fatturato complessivo 60 mesi	C) Rinnovo 24 mesi	D) Proroga 12 mesi	Valore della concessione (B+C+D)
€ 5.761.714,80	€ 28.808.574,00	€ 11.605.832,00	€ 5.802.916,00	€ 46.217.322,00

Il concessionario deve corrispondere all'Azienda ULSS un canone minimo mensile fisso, pari ad € 6.645,65 IVA esclusa.

Canone mensile minimo	Canone per 12 mesi minimo	Canone per 60 mesi minimo
6.645,65	79.747,83	398.739,13

Il canone minimo mensile fisso è dovuto a prescindere dal risultato economico e finanziario derivante dall'attività in oggetto.

Esso dovrà essere corrisposto, maggiorato dell'IVA, in rate mensili anticipate entro il primo giorno non festivo di ogni mese; i versamenti saranno effettuati a seguito di emissione delle fatture da parte del Servizio Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS.

L'importo a base d'asta per 60 mesi (fissato sulla base del canone di concessione) è stimato in € 398.739,13 IVA esclusa oltre ad € ... relativi ad oneri per rischi interferenziali (DUVRI) per complessivi € ... IVA esclusa.

Le singole rette non dovranno superare gli importi indicati all'art. 16.

## ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE ED OPZIONI

La concessione per la gestione del servizio in oggetto avrà la **durata di 60 mesi** con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione.

Il concessionario, qualora richiesto dall'Azienda ULSS, sarà comunque tenuto a proseguire il servizio, alle stesse condizioni, 12 mesi necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

Il servizio dovrà essere avviato entro il termine massimo di 60 giorni dalla stipula del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 63 del d.lgs. 36/2023.

In caso di rinnovo, l'Azienda ULSS procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione, tenuto conto delle esigenze effettive al momento del rinnovo.

L'Azienda ULSS comunicherà agli aggiudicatari la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Aggiudicatario, al termine del contratto, è obbligato alla massima collaborazione con l'eventuale nuova impresa subentrante e con l'Azienda ULSS, in modo da creare il minor disservizio possibile agli utenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, c. 6, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero i prezzi di riferimento dei servizi oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare i propri prezzi a quelli di riferimento: in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Periodo di prova**

Per i primi **6 (sei) mesi** la concessione si intenderà conferita a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova al Concessionario verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora il Concessionario non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio oggetto del presente capitolato, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

### **Opzioni**

**Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **12 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 5.666.114 al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Le attività oggetto del presente appalto potranno altresì essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata, o qualora intervenisse una gara a livello regionale oggetto del medesimo servizio.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice:** la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi di cui agli artt. 122, 123 e 124, c. 2 del Codice.

### **Revisione prezzi**

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (art. 192 D.Lgs. n. 36/2023).

Gli importi saranno oggetto di revisione annuale entro il limite massimo dell'indice ISTAT (FOI) medio dell'anno contrattuale precedente o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti.

## **ART. 4) FINALITÀ, CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Il Concessionario si impegna ad acquisire ed organizzare i fattori produttivi necessari al funzionamento dei servizi oggetto di concessione nel rispetto della normativa di riferimento per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale (DGRV n. 84/2007 e s.m.i.)

- 1) *Centro Servizi per anziani non autosufficienti San Michele* rif. DGR 1720/2022 e DGR 465/2024
- 2) *RSA disabili Orchidea blu* rif. DGR 1103/2019
- 3) *Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica (RSSP) Sirtaki e Namastè* rif. DRG 522/2020

I servizi da erogare sono:

- 1) servizio di assistenza alla persona;
- 2) riscontro del servizio di assistenza medica fornito dall'Azienda ULSS;
- 3) servizio infermieristico;
- 4) servizio di animazione/terapia occupazionale/integrazione sociale;
- 5) servizio di assistenza psicologica (RSA Disabili e RSSP);
- 6) servizio di assistenza riabilitativa e attività motoria;
- 7) servizio ristorazione: prenotazione dei pasti utilizzando il sistema prenotazione messo a disposizione dall'Azienda ULSS e riscontro dell'erogazione (oggetto di specifico appalto dell'Azienda ULSS);
- 8) servizio di lavaggio biancheria piana e del vestiario degli ospiti;
- 9) verifica e riscontro del servizio pulizie (oggetto di specifico appalto dell'Azienda ULSS);
- 10) servizi integrativi ricompresi nella quota alberghiera e altri servizi a pagamento;
- 11) manutenzione ordinaria;
- 12) servizi di rendicontazione delle attività svolte e inserimento puntuale dei dati di attività nei flussi regionali/nazionali dedicati.

Si precisa che la riparazione degli infissi interni ed esterni non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria.

La Ditta deve dotarsi di una carta dei servizi.

L'Aggiudicatario dovrà rispettare gli standard indicati ai sensi della legge regionale del Veneto n. 22/2002 e s.m.i. e dai successivi provvedimenti attuativi fornendo le evidenze necessarie al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale che rimarrà di titolarità dell'Azienda ULSS.

*Il Concessionario dovrà rimborsare gli oneri economici dei seguenti servizi che verranno garantiti tramite contratti dell'Azienda Sanitaria come segue:*

*mensa degenti:* € 10,40 a giornata alimentare IVA esclusa

*pulizie:* € 2,89/mese IVA esclusa per n. 7.114 mq

*oneri economici relativi alle utenze (mq totali 9.474,00):*

*riscaldamento e gas* € 27,32/mq IVA esclusa

*elettricità* € 17,00/mq IVA esclusa

*acqua* € 7,78/mq IVA esclusa

## **INSERIMENTO E DIMISSIONE DEGLI OSPITI NELLE STRUTTURE**

### ***Centro Servizi per anziani non autosufficienti San Michele***

L'inserimento degli ospiti in struttura può avvenire secondo le seguenti modalità:

- utenti in registro unico di residenzialità dell'Azienda ULSS 7 che abbiano espresso preferenze per la struttura con punteggio utile all'emissione delle impegnative di residenzialità
- utenti in registro unico di residenzialità di altre Aziende Sanitarie
- utenti privati accolti come paganti in proprio

Gli inserimenti e le dimissioni dovranno essere tempestivamente registrati negli applicativi aziendali.

### ***RSA disabili Orchidea blu***

L'inserimento degli ospiti in struttura può avvenire secondo le seguenti modalità:

- inserimento a seguito di UVMD da parte dell'UOC Disabilità e non autosufficienza dell'Azienda ULSS 7

- richiesta inserimento da parte di altre Aziende Sanitarie
- utenti privati accolti come paganti in proprio

Gli inserimenti e le dimissioni dovranno essere tempestivamente registrati negli applicativi aziendali

### ***Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica (RSSP)***

L'inserimento degli ospiti in struttura può avvenire a seguito di UVMD a cura del Dipartimento di Salute Mentale.

Gli inserimenti e le dimissioni dovranno essere tempestivamente registrati negli applicativi aziendali

## ***CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI***

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, da erogarsi a favore degli ospiti del Centro Servizi per anziani non autosufficienti di 60 posti letto di cui due p.l. per accoglienze temporanee, destinato a persone non autosufficienti, di norma anziani, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali e miste, anche con caratteristiche psicogeriatriche e di decadimento cognitivo.

La struttura è un servizio residenziale socio sanitario per ospiti con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, finalizzata all'assistenza, all'erogazione di prestazioni sanitarie e alla salvaguardia delle capacità residue e volto alla stimolazione e alla socializzazione.

L'unità di offerta offre servizi sociosanitari 24h/24 per persone ultrasessantacinquenni (ed eventualmente infrasestantacinquenni) non autosufficienti e di pazienti affetti da demenza, per rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e per contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione

I Centri Servizi per anziani realizzano un livello medio di assistenza sanitaria (medico, infermieristica, riabilitativa) integrata da un livello di assistenza tutelare ed alberghiero nell'arco delle 24 ore con possibilità di attività sociali, ricreative ed occupazionali.

<b><i>figura professionale</i></b>	<b><i>descrizione standard DGR 1720/2022</i></b>	<b><i>Minuti settimana</i></b>	<b><i>Monte ore annuali su capacità ricettiva massima</i></b>
Infermiere D2 ip it	147,00 minuti sett. Ospite	147,0	7.644
OSS C2 it	896,00 minuti sett. Ospite	896,0	46.592
Educatore D2	56 minuti sett. Ospite	56,0	2.912
Totale		1.099,0	57.148

La DGR 465/2024 ha previsto per i Centri servizi non autosufficienti un finanziamento aggiuntivo per l'erogazione di Impegnative di residenzialità relative al case mix 3: in base agli utenti attuali tale finanziamento è stimato in circa € 40.000,00; tuttavia, essendo sperimentale (termine sperimentazione 2026) non è stato conteggiato nel piano economico finanziario.

Qualora il concessionario aderisse alla sperimentazione, ai fini dell'ottenimento del finanziamento aggiuntivo, sarà tenuto a garantire lo standard di personale aggiuntivo richiesto ovvero la copertura h24 del turno infermieristico (pari a n. 1.116 ore aggiuntive/anno), sostenendo il relativo costo aggiuntivo.

### **FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Centro Servizi anziani nel suo complesso si caratterizza come residenza socio-sanitaria-riabilitativa di ospitalità permanente, che assicura assistenza sanitaria, infermieristica, riabilitativa e alberghiera.

L'offerta di servizi a favore di tale Centro Servizi anziani dovrà, pertanto, avere come obiettivi il soddisfacimento delle esigenze primarie (assistenza alla persona, condizioni medico-sanitarie generali, igiene, alimentazione, riposo), il benessere psico-fisico e il mantenimento delle capacità residue degli ospiti (attività educative, riabilitative, occupazionali volte alla stimolazione e al mantenimento delle abilità personali, attività ludiche e di partecipazione sociale) garantendo in ogni momento cura, protezione e tutela.

L'obiettivo primario del Centro Servizi è quello di garantire agli ospiti un servizio residenziale assistito ottimale, in un contesto che ne salvaguardi le capacità residue e stimoli la socializzazione ed il recupero dell'autostima e dell'autonomia. La condizione di autonomia è valutata analizzando le capacità residue che l'ospite mantiene nelle seguenti aree:

- igiene personale,
- alimentazione,
- mobilità,
- attività occupazionali e riabilitative,
- vita affettivo-relazionale e socializzazione.

Le prestazioni erogate riguardano tutte le aree deputate a garantire le migliori condizioni di vita dell'utente.

Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei servizi che l'aggiudicatario deve garantire, si evidenzia che la residenza ha capacità ricettiva di n. 60 posti, suddivisi in n. 2 nuclei da n. 30 posti letto.

L'“Attività riabilitativa e logopedica a favore degli ospiti del Centro servizi Anziani non autosufficienti”, sarà garantita dal concessionario, secondo le specifiche di seguito riportate:

➤ Oggetto del servizio ed utenza target:

- Attività di riabilitazione di fisioterapista:
  - o Attività di mantenimento della mobilità attiva
  - o Attività educativa e formativa alla mobilitazione ed alle posture
  - o Supervisione sull'utilizzo degli ausili
- Attività di riabilitazione di logopedista:
  - o Attività di gestione e monitoraggio delle disfagie
  - o Attività formativa agli operatori sulla gestione delle disfagie
  - o Rieducazione alla produzione ed espressione verbale

➤ Professionalità richiesta:

Le figure in possesso dei titoli e delle abilitazioni necessarie sono

- o Fisioterapista
- o Logopedista

➤ Modalità di attivazione delle richieste di intervento:

Il concessionario dovrà:

- produrre i Progetti assistenziali individualizzati di tutti gli utenti per cui è richiesta l'attività di riabilitazione delle due figure professionali, specificandone frequenza e tipologia.
- Rendicontare mensilmente i costi sostenuti e le attività erogate

I PAI dei pazienti per cui sono previsti gli interventi dovranno essere condivisi con l'UOS non autosufficienza che li validerà in funzione delle successive rendicontazioni su attività e costi.

<b>RSA DISABILI</b>
---------------------

Il servizio ha per oggetto l'affidamento in appalto della gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, da erogarsi a favore degli ospiti relativo ad una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di 40 posti letto, composta da:

- n. 35 p.l. + 2 p.l. per accoglienza temporanea di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con gravi limitazioni di autonomia, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per persone con disabilità, con soglie più basse di protezione;
- n. 3 p.l. per persone con gravi disabilità e disturbi del comportamento ad elevata necessità sanitaria e carico assistenziale (D.G.R. 40/2013);

organizzati in 2 nuclei da 20 p.l. e destinato a ospiti con disabilità fisica, sensoriale e psichica grave o gravissima.

La struttura è un servizio residenziale socio sanitario per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, finalizzata all'assistenza, all'erogazione di prestazioni sanitarie e al recupero funzionale di persone con disabilità non autosufficienti.

La RSA Disabili nel suo complesso si caratterizza come residenza socio-sanitaria-riabilitativa di ospitalità permanente che assicura assistenza sanitaria, infermieristica, riabilitativa e alberghiera. L'offerta di servizi a favore di tale RSA dovrà, pertanto, avere come obiettivi il soddisfacimento delle esigenze primarie (assistenza alla persona, condizioni medico-sanitarie generali, igiene, alimentazione, riposo), il benessere psico-fisico e il

mantenimento delle capacità residue degli ospiti (attività educative, riabilitative, occupazionali volte alla stimolazione e al mantenimento delle abilità personali, attività ludiche e di partecipazione sociale) garantendo in ogni momento cura, protezione e tutela.

<i>figura professionale</i>	<i>descrizione standard DGR 1103/2019</i>	<i>Minuti settimana per ospite</i>	<i>Monte ore annuali su capacità ricettiva massima</i>
Infermiere D2 ip it	100 minuti sett. Ospite	100	3.466,67
OSS C2 it	1.095 minuti sett. Ospite	1.095	37.960,00
Educatore D2	140 minuti sett. Ospite	140	4.853,33
Totale		1.335	46.280,00

Il Concessionario, oltre lo standard minimo previsto dovrà garantire le seguenti figure professionali:

	<i>Monte ore annuali su capacità ricettiva massima</i>
Assistente sociale D2	1.976,00
Psicologo E2	988,00

#### **RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PSICHIATRICA (RSSP)**

La Concessione ha per oggetto la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, da erogarsi a favore degli ospiti relativo due nuclei per 40 posti letto complessivi di “Residenza Socio-Sanitario Psichiatrica” (di seguito: RSSP), struttura per la cui descrizione si rinvia alla deliberazione istitutiva della stessa della Regione del Veneto, la DGR 1673 /2018 e s.m.i.

La RSSP è una struttura socio-sanitaria, anche mista, a prevalente finalità socio-assistenziale destinata all'accoglienza di utenza psichiatrica con prevalente necessità lungo-assistenziale.

Le RSSP sono strutture socio-sanitarie, anche miste, a prevalente finalità socio-assistenziale destinate all'accoglienza di utenza affetta da grave psicopatologia, in carico al Dipartimento di Salute Mentale, con prevalente necessità lungo-assistenziale ed a bassa intensità riabilitativa.

Lo scopo della RSSP è quello di fornire all'utente accoglienza e gestione della vita quotidiana ed è orientata al supporto ed al mantenimento delle abilità residue.

Gli utenti sono adulti residenti nell'Azienda ULSS 7 “Pedemontana”, in carico ai Centri di Salute Mentale (CSM), in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 1673/2018, allegato C.

Le attività delle RSSP riguarderanno rispettivamente:

- attività riabilitative ed abilitative necessarie alla vita quotidiana, attività motorie, attività di autonomia ed igiene personale, attività di socializzazione, attività di percorsi di integrazione sociale;
- funzioni educative e di coordinamento, la programmazione delle attività, la condivisione dei percorsi a livello singolo e di gruppo;
- funzioni educative-assistenziali che comprendono attività educative-assistenziali di cura ed igiene personale e degli ambienti, prestazioni educative e riabilitative programmate in relazione alle esigenze individuali.

Il Concessionario dovrà garantire la presenza del Responsabile, in possesso della qualifica di Medico psichiatra in armonia con quanto previsto dai requisiti della DGR1673/2018 allegato C.

Il Concessionario dovrà assicurare:

- la collaborazione nella predisposizione e realizzazione del PTRP;
- l'implementazione degli obiettivi previsti all'interno del PTRP, specificatamente:
  - l'accoglienza;
  - interventi psicologici, educativi, informativi e di sostegno all'utente e alla famiglia;
  - interventi di promozione e facilitazione nei rapporti con le famiglie, associazionismo e volontariato;

- attività all'interno del RSSP;

L'Azienda ULSS assicura:

- il raccordo con le altre strutture del Dipartimento di Salute Mentale (DSM);
- la supervisione, valutazione, variazione e cessazione del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP);
- la promozione di progetti informativi e culturali all'interno dell'Azienda ULSS e nel territorio;
- l'attivazione di progetti volti a scambi con gli Enti territoriali e nel tessuto sociale.

<i>figura professionale</i>	<i>descrizione standard DGR 522/2020</i>	<i>ore settimanali</i>	<i>Monte ore annuali su capacità ricettiva massima</i>
Medico psichiatra	5,5 ore settimanali per 20 pl	5,5	572,00
Infermiere D2 ip it	54 ore settimanali per 20 pl	54	5.616,00
OSS C2 it	324 ore alla settimana per 20 pl	324	33.696,00
Educatore D2	43 ore alla settimana per 20 pl	43	4.472,00
Psicologo E2	8 ore settimanali per 20 pl	8	832,00

#### **ART. 5) ORARI E LUOGHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

Ai servizi oggetto della concessione viene riconosciuto il carattere di servizio pubblico essenziale pertanto, dovranno essere forniti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno e, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.

L'Azienda ULSS 7, proprietaria degli immobili, mette a disposizione, per tutta la durata del contratto, del Concessionario la propria struttura, gli impianti fissi, le attrezzature/apparecchiature e gli arredi di proprietà dell'Azienda Sanitaria, presenti al momento dell'avvio dell'attività, nello stato in cui si trovano.

Il complesso delle Unità di Offerta poste in gara è sito in Montecchio Precalcino (VI), via Europa Unità n. 22 (v. planimetrie allegato n. 1).

La consegna dell'immobile al concessionario e la riconsegna dello stesso all'Azienda ULSS sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.

Il Concessionario garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati, salva la normale usura.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria (art. 1609 c.c.) dei locali, dei relativi arredi, delle parti terminali degli impianti fissi e delle attrezzature/apparecchiature, di proprietà dell'Azienda Sanitaria, senza alcun ulteriore onere a carico dell'Azienda medesima e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento delle unità di offerta, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato.

Gli eventuali danni ai beni mobili dovuti a un uso improprio o ad omessa custodia degli ospiti e gli eventuali ammanchi di beni dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal



verbale.

Trascorso inutilmente il termine, l'Azienda Sanitaria avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

#### **ART. 6) PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

La Ditta, per l'esecuzione del servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, adeguato per numero e qualifica ed idoneo al servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato e dovrà essere dotato di cartellino identificativo contenente la denominazione della Cooperativa/impresa di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

La Ditta dovrà fornire al personale divise di diversi colori al fine di garantire all'ospite e ai familiari il riconoscimento immediato della specifica figura professionale.

Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario sia nei confronti del committente sia nei confronti di terzi.

È esclusa da parte dell'appaltante qualsiasi attività organizzativa e di comando rivolta direttamente ai dipendenti dell'appaltatore. La funzione di controllo sarà rivolta unicamente all'attività dell'appaltatore.

L'aggiudicatario deve garantire la direzione e il coordinamento del personale, in ragione della realizzazione del progetto gestionale.

Al fine di garantire omogeneità di erogazione del servizio, gli operatori assegnati agli ospiti stabiliti all'inizio del servizio non dovranno subire sostituzioni tranne in caso di malattia, ferie, dimissioni o altro impedimento non eludibile.

Ogni variazione relativa al personale dovrà essere immediatamente comunicata all'Azienda Sanitaria unitamente all'invio dei dati e degli attestati di qualifica, come sotto riportato, previsti per tutti gli operatori impiegati.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne (conoscenza dei casi e dei piani di intervento individuali) al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda ULSS, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

È richiesta, in caso di aggiudicazione del servizio, la partecipazione documentata, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, a un corso di primo soccorso Basic Life Support (e BLS per gli infermieri).

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un'adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

L'aggiudicatario, nei riguardi del personale deputato allo svolgimento del servizio, è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni normative in materia di rapporti e contratti di lavoro, ad applicare tutte le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi sindacali di categoria e della zona, a farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro necessario all'impiego degli operatori nelle attività di specie, nonché ad adempiere agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'Azienda Sanitaria, per eventuali verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi di cui sopra, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere, senza preventiva informazione ed autorizzazione dell'aggiudicatario, direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali la dimostrazione dell'osservanza degli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, nonché di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad accertare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

L'Azienda ULSS, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.

L'Azienda ULSS si riserva, comunque, la facoltà di effettuare in merito gli opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato provinciale del lavoro, l'INPS e l'INAIL.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno:

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all'interno del gruppo di lavoro, mantenendo il rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente del servizio;
- mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso (art. 622 del Codice Penale), oltre ad attenersi a quanto previsto dal d.lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali";
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 502 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare o lesivo nei confronti delle persone accolte.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà:

- trasmettere all'Azienda ULSS l'elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, specificando per ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo;
- trasmettere copia dei titoli di studio e produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio (per esempio corso di formazione BLS e sicurezza);
- comunicare per iscritto, il nominativo e recapito telefonico di un referente che abbia facoltà e mezzi idonei per superare qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l'organizzazione e l'adempimento puntuale e tempestivo del servizio;

L'affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

## **ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Azienda ULSS.

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

La Ditta è obbligata:

- ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria;
- fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- garantire, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui eventualmente si avvalga, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ad applicare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

La ditta aggiudicataria dovrà far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 2107 del 11.12.2023 reperibile al

seguinte link <https://www.aulss7.veneto.it/mys/apridoc/iddoc/9171> e la ditta Aggiudicataria si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'Azienda ULSS, per eventuali verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi di cui sopra, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario:

- la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori;
- la dichiarazione attestante l'avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, rilasciata dai rispettivi enti, oppure, in alternativa, l'attestazione documentata dell'impresa dell'avvenuto regolare versamento dei citati contributi previdenziali ed assicurativi.

Nel caso di cooperativa sociale/consorzio tra cooperative sociali/RTI tra cooperative, tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente anche ai soci-lavoratori della medesima.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

Per il servizio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice ed in quanto applicabile, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## **ART. 8) CLAUSOLA SOCIALE**

La Ditta subentrante si impegna a rispettare la salvaguardia dei posti di lavoro utilizzando, in via prioritaria, gli stessi lavoratori che hanno operato per conto del precedente affidatario, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del nuovo affidatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio; ciò al fine di assicurare la continuità degli interventi verso gli utenti e non disperdere il patrimonio di conoscenze in loro possesso, acquisito anche attraverso specifica formazione e confronto sul modello operativo e metodologico adottato all'interno dell'Azienda.

Il subentro dovrà avvenire nei modi e alle condizioni previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria, garantendo le stesse tutele del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

Si allega riepilogo del personale impiegato dall'attuale appaltatore:

### *1. RSA Disabili*

	qualifica	tipo contratto	scatti anzianità	tipologia orario	ore settimanali	livello
1.						
2.						
3.						

### *2. Centro servizi anziani*

	qualifica	tipo contratto	scatti anzianità	tipologia orario	ore settimanali	livello
1.						
2.						
3.						

### *3. RSSP*

	qualifica	tipo contratto	scatti anzianità	tipologia orario	ore settimanali	livello
1.						
2.						
3.						

## **ART. 9) ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA**

Sono a carico dell'Azienda Sanitaria tutti gli oneri di seguito descritti:

1. la messa a disposizione dei locali idonei, attrezzati e arredati di cui alla planimetria allegata (*Allegato 1*);
2. richiedere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale;
3. la redazione, prima dell'inizio della gestione, di un verbale di consegna e di un verbale di riconsegna al termine della concessione, redatto e sottoscritto a cura del Direttore della regolare esecuzione del contratto unitamente ad un rappresentante del Concessionario;
4. garantire i servizi di pulizia e mensa degenti mediante i propri fornitori;
5. garantire la disponibilità delle utenze relative a riscaldamento e gas, elettricità, acqua mediante i propri fornitori;
6. la determinazione delle diete;
7. la fornitura dei farmaci e dei dispositivi in analogia agli attuali accordi contrattuali vigenti;
8. gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria del sistema edificio e impianti fissi;
9. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
10. la nomina dell'incaricato del controllo del servizio e del coordinamento tra concessionario ed Azienda Sanitaria, il cui costo è a carico del concedente.

## **ART. 10) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e nel progetto presentato e in particolare:

1. **garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'autorizzazione all'esercizio l'accreditamento regionale facendosi carico di produrre le opportune evidenze** e il necessario supporto per la predisposizione da parte dell'Azienda ULSS delle relative istanze;
2. la sostituzione di attrezzature/apparecchiature obsolete o non più utili alla gestione dell'attività, con altre nuove funzionalmente equivalenti;
3. l'espletamento di tutte le prestazioni, sia a carattere sanitario/assistenziale/educativo sia a carattere organizzativo/gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare;
4. la fornitura di quanto necessario per la completa gestione dell'igiene degli ospiti (manopole/spugne; detergenti corpo ...);
5. la prenotazione, il supporto alla distribuzione e somministrazione dei pasti secondo le modalità previste dal contratto in essere dell'Azienda ULSS 7 e il riscontro dell'effettiva erogazione del servizio e relativa contabilizzazione dei pasti;
6. il riscontro dell'effettiva erogazione del servizio di pulizia e relativa contabilizzazione;
7. rimborso degli oneri relativi al servizio di mensa degenti e pulizie;
8. rimborso degli oneri economici relativi alle utenze secondo le tariffe unitarie indicate all'art. 4;
9. il servizio di lavanoio con fornitura di biancheria piana e materasseria (compresi i materassi antidecubito) nel rispetto della normativa antincendio e uso di materiale ignifugo, compreso il servizio di movimentazione e trasporto;
10. gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e sanitari;
11. effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria dell'area verde esterna, mediante l'esecuzione delle attività periodiche di sfalcio del prato, potatura delle siepi e dei cespugli nonché la conseguente pulizia delle aree secondo necessità e smaltimento dei materiali di risulta;
12. effettuare a propria cura e spese la disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle pertinenze e delle aree esterne;
13. effettuare la manutenzione ordinaria del sistema edificio e impianti, a propria cura e spese per il mantenimento delle opere edili, delle finiture e dei serramenti, degli impianti fissi termici e di climatizzazione, degli impianti elettrici e speciali, degli impianti antincendio;
14. il pagamento delle polizze assicurative responsabilità civile verso terzi e infortuni;
15. garantire un trattamento economico adeguato alla professionalità degli operatori impiegati, nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi di legge;
16. assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio dell'Azienda ULSS, inadeguati allo svolgimento del servizio;

17. nominare un referente di ciascun servizio, il quale dovrà garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
18. garantire da parte del proprio personale un comportamento corretto e riservato, sia con l'utenza sia con il personale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, un aspetto ordinato ed un atteggiamento pronto e disponibile alle attività richieste. Il suddetto personale dovrà essere idoneo e l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana si riserva l'insindacabile facoltà di chiederne la sostituzione qualora venisse riscontrato oggettivamente un comportamento inaccettabile. È fatto divieto al concessionario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
19. garantire il rispetto del segreto professionale e d'ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti, anche in riferimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali";
20. dotare ogni operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
21. l'utilizzo degli immobili, attrezzature e arredamenti risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dal concessionario esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto;
22. il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
23. la raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto delle procedure aziendali o dei regolamenti comunali compresa la fornitura e corretto utilizzo di idonei sacchetti da convogliare dal punto di produzione al punto di raccolta, negli appositi contenitori. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc, ecc.). Le spese addebitate per il servizio di ritiro e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto prodotto sono a carico del concessionario
24. l'attivazione dei servizi di chiamata per interventi di manutenzione straordinaria, secondo indicazioni e procedure in uso in Ulss7;
25. tutte le altre spese necessarie alla gestione completa dei servizi del capitolato il cui onere non sia espressamente previsto dal precedente art. 9 a carico dell'Azienda Sanitaria;
26. fornitura dei servizi complementari con oneri a carico degli utenti;
27. il rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, delle normative di legge e i contratti di lavoro delle specifiche categorie;
28. la formazione degli operatori (obbligatoria e aggiuntiva come previsto nel piano formativo);
29. l'elenco aggiornato del personale impiegato; in particolare, per le sostituzioni deve essere impiegato personale che abbia un minimo di conoscenza degli ospiti;
30. le ore di personale impiegato in pratiche amministrative non riconducibili direttamente all'attività con gli ospiti o dedicate alla formazione;
31. la gestione ordinaria dei rapporti con i familiari;
32. il collegamento con i servizi dell'Azienda Sanitaria per l'accoglienza degli ospiti inviati dalla stessa. Nel caso di utenti non residenti, l'ingresso sarà subordinato al parere positivo da parte dell'Azienda Sanitaria ULSS n. 7;
33. tutti gli adempimenti e oneri previsti dal presente capitolato speciale e dalle disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 11) CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI**

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall'offerta nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato speciale oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnico-gestionale.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del

contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

La Ditta dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione, (DEC) anche avvalendosi di personale competente incaricato dell'Azienda appaltante, mediante controlli periodici, utilizzando anche apposite "Schede di valutazione del servizio", fornite alla Ditta aggiudicataria dall'Azienda appaltante che dovranno, essere firmate, mensilmente, dal Legale rappresentante della Ditta aggiudicataria e allegate alle fatture emesse.

La Ditta dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Gli indicatori previsti in sede di verifica potranno essere aggiornati annualmente.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

1) € 500,00 al giorno per mancato avvio del servizio entro i termini concordati tra le parti.

In caso di mancato rispetto dell'avvio del servizio sarà applicata la penale indicata, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti, salvi i maggiori costi.

2) Da € 250,00 a € 500,00 in caso di mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato.

Si intende il mancato invio, entro i termini indicati dal Capitolato Speciale, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti, oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso.

3) € 500,00 al giorno e a persona in caso di mancata sostituzione del personale impiegato o inosservanza dell'organico del personale richiesto;

si intende la mancata sostituzione del personale impiegato nei termini indicati nel Capitolato Speciale ed assente a qualsiasi titolo (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza, ecc.), nonché l'inosservanza dell'organico del personale richiesto dal presente appalto e proposto in offerta;

4) € 500,00 per comportamento scorretto, mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme a tutela della privacy.

Si provvederà ad applicare la penale prevista per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto; nel caso di mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme a tutela della privacy – trattandosi di requisito essenziale per lo svolgimento del servizio – alla segnalazione del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, la Stazione Appaltante chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda si riserva di applicare la penale indicata per ogni segnalazione ricevuta;

5) € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal progetto offerto, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per due volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

6) € 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall'Amministrazione dell'ULSS n.7 (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

7) € 1.500,00 per atteggiamenti di incuria o abbandono dell'ospite nonché il mancato rispetto delle procedure infermieristiche o di assistenza sanitaria da parte degli infermieri o degli OSS preposti, contestati dagli incaricati dall'Amministrazione dell'ULSS n.7; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

8) € 300,00 per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non



così grave da comportare la risoluzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria farà pervenire per iscritto, tramite PEC, all'aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione; l'aggiudicatario entro 8 giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni farà pervenire all'Azienda Sanitaria le proprie giustificazioni. L'Azienda Sanitaria entro 5 giorni deciderà in merito e risponderà se accogliere o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applicherà le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Azienda Sanitaria o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento utile e/o sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

## **ART. 12) OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A tale riguardo si sottolinea che, prima dell'inizio dell'appalto, l'Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto.

La verifica avverrà secondo le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e del possesso da parte del personale della formazione richiesta dall'art. 22 del DUVRI;
- ogni altra modalità individuata dall'Azienda ULSS 7** atta a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale).

Nell'ambito della verifica della congruità dell'offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l'Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei **costi aziendali** della sicurezza indicati in offerta **propri** “*dell'operatore economico*” e del **costo della manodopera**.

Al fine di assicurare la **necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** con particolare riguardo anche all'eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all'art. 26 comma 2 lettere a) e b), l'Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, **preliminare** - DUVRI allegato n. 1 al presente CSA che dovrà essere aggiornato unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza **pari ad euro ... oltre all'IVA** (non soggetti a ribasso d'asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'appalto specifico, sono riportati nel DUVRI.

Si ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell'appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all'interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l'aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l'organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di all'art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell'allegato n. 3 “*Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare*” che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell'Azienda

ULSS 7.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un'adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

### **ART. 13) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti e al personale durante l'esecuzione del servizio.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone o alle cose che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale.

L'assicurazione deve garantire la copertura dei seguenti massimali:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 3.000.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

Detta polizza deve tenere indenne l'Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'Appalto.

La copertura assicurativa deve prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Azienda ULSS in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

Copia delle predette polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio dell'Appalto.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

L'Azienda Sanitaria, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della responsabilità civile. Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di appalto del servizio.

### **ART. 14) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

### **ART. 15) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto



secondo quanto stabilito dagli artt. 114 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

Oneri del DEC:

- attestare la corretta esecuzione del servizio verificando la conformità in termini di qualità e quantità;
- effettuare l'attività di controllo della qualità del servizio, dell'adeguatezza delle prestazioni o raggiungimento degli obiettivi; del rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, dell'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; della soddisfazione del cliente e dell'utenza finale; del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- controllare i titoli del personale utilizzato in commessa;
- svolgere azioni di verifica e sorveglianza del DUVRI, in accordo con il competente Servizio Prevenzione Protezione;
- nel caso in cui siano stati autorizzati dei subappalti, verificare la presenza delle imprese subappaltatrici, controllare che svolgano effettivamente le prestazioni autorizzate, segnala al RUP eventuali inosservanze;
- registrare eventuali Non Conformità gestendone le fasi di risoluzione;
- proporre al RUP, con relazione motivata, l'applicazione delle penali;
- apporre il proprio visto, ai fini della liquidabilità delle prestazioni sul report prefattura presentata dalla ditta;
- proporre al RUP con relazione motivata eventuali modifiche nei limiti consentiti dal codice;
- predisporre e trasmettere al RUP il verbale di conclusione del contratto, in duplice originale, firmato dall'esecutore;
- al termine dell'appalto predisporre il Certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare al RUP.

### **ART. 16) RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'affidatario dovrà indicare, in sede di sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **ART. 17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante ha la facoltà di agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l'Azienda appaltante addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l'Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della Ditta aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accertata attraverso la Banca Dati Nazionale degli operatori economici;
- **mancato rilascio o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale come previsto dalla l.r. n. 22/2002.**

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda appaltante tramite pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati

e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l'Azienda appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Azienda appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all'individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

### **ART. 18) RECESSO**

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con pec o lettera raccomandata A.R.

### **ART. 19) RETTE SANITARIE E DI COMPARTECIPAZIONE**

La retta di compartecipazione alberghiera sarà corrisposta anticipatamente, direttamente dagli utenti al Concessionario secondo le modalità e le tariffe stabilite nell'offerta.

L'Azienda Sanitaria non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza, né si assumerà alcuna responsabilità a riguardo; in particolare il Concessionario non potrà rivalere alcun diritto sull'Azienda Sanitaria riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette di compartecipazione alberghiera da parte degli utenti.

L'Azienda è altresì esonerata da qualsiasi adempimento e responsabilità in ordine alla gestione amministrativa e contabile degli ospiti di provenienza extra ULSS.

L'Azienda ULSS 7 riconoscerà al concessionario unicamente le rette sanitarie in base alla metodologia di rendicontazione prevista per ciascuna tipologia di servizio.

Gli importi riconosciuti saranno quelle stabiliti dalla normativa di riferimento e saranno automaticamente aggiornati in casi di provvedimenti regionali in materia.

Sarà invece onere del concessionario la riscossione delle quote sociali direttamente dagli assistiti, dagli ADS o da altri tenuti al pagamento.

Le tariffe di riferimento al momento della pubblicazione del presente avviso per le unità di offerta oggetto del presente avviso sono di seguito riportate:

<b>Tipologia Struttura</b>	<b>Retta sanitaria (IVA esente)</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Retta alberghiera (IVA esente)</b>	<b>Atto di definizione</b>
RSA disabili	€ 72,00	DGRV n. 1834/2018 DGRV n. 1103/2019	€ 54,00	Del. n. 313/2024
Centro servizi per anziani	€ 52,00 (€57,20 per case mix 3 fino al 2026 in caso di adesione alla sperimentazione)	DGRV n. 996/2022 DGRV n. 465/2024	€ 52,00	Del. n.313/2024
RSSP	€74,26 (2025) €74,77 (2026)	DGRV n. 1299/2024 (2025)	€31,83 (2025) €32,04 (2026)	DGRV n. 1299/2024

Le rette alberghiere applicate non potranno essere modificate per gli ospiti presenti nelle strutture al momento dell'avvio della concessione salva l'applicazione di quanto previsto nei capoversi successivi.

#### **RSA Disabili**

In relazione alla retta alberghiera della RSA Disabili si evidenzia che con il Piano di Zona dei Servizi Sociali

2001-2003, in accordo con i Comuni del territorio, è stato istituito un “Fondo di solidarietà per le persone disabili” residenti nel territorio dell’ATS 4 Alto Vicentino che interviene a copertura delle stesse sulla base di criteri di supporto sociali (ISEE ecc.).

La liquidazione delle coperture previste dal suddetto fondo sarà effettuata dall’Azienda ULSS 7 o da altro ente delegato.

Per i nuovi inserimenti relativi alla RSA Disabili le rette alberghiere saranno modificabili unicamente per gli utenti paganti in proprio o provenienti da territori extra ULSS.

### **Centro servizi per anziani**

Per i nuovi inserimenti relativi al Centro servizi per anziani sia con impegnativa o paganti in proprio il concessionario potrà stabilire una retta alberghiera diversa da quella sopra riportata considerato il rischio d’impresa a suo carico.

All’interno del Centro servizi per anziani non-autosufficienti sono ad oggi presenti 16 utenti qualificati con ex Ospedale psichiatrico. Per tali utenti si applicano le norme specifiche previste dalla DGRV n. 338 del 21 marzo 2018.

#### *Attività riabilitativa e logopedica a favore degli ospiti*

In analogia ai rapporti convenzionali con i centri di servizi per tale attività verrà riconosciuto un rimborso a giornata ad ospite non autosufficiente dell’importo massimo di 2,10 € rispetto al costo effettivo sostenuto (articolo 7 dello schema di accordo contrattuale allegato A alla DGR 1231 del 14 agosto 2018.) così ripartibili, 1,50€ per attività riabilitativa del fisioterapista e 0,60 per attività logopedica.

Dovranno essere condivisi i PAI dei pazienti per cui sono previsti gli interventi.

Al fine di permettere la verifica delle attività svolte e il monitoraggio costante dei costi, si richiede la trasmissione di una relazione-rendicontazione mensile (da inviarsi entro il 20 del mese successivo), nonché la disponibilità ad una verifica dei costi, su richiesta del responsabile. Per ciascun mese di attività dovrà essere inviata una relazione, contenente il numero e la durata degli interventi effettuati e relativi costi.

### **Residenza socio sanitaria psichiatrica (RSSP)**

Le rette non sono modificabili in quanto stabilite dalla normativa di riferimento sia per la parte sanitaria che di compartecipazione.

---

Le fatture dovranno essere accompagnate da rendiconto analitico degli utenti accolti e delle relative giornate.

L’Azienda ULSS n. 7 procederà al pagamento solo il riscontro positivo da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, riservandosi a tale scopo il termine di 30 giorni dall’effettuazione del servizio.

Nel termine dei 60 giorni successivi all’esito positivo delle verifiche, l’Azienda ULSS n. 7 darà seguito al pagamento delle fatture ai sensi del d.lgs. 9.11.2012, n. 192.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra menzionate il termine s’intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Azienda ULSS n. 7.

Nel caso d’invio d’incompleta o erronea documentazione da parte del concessionario, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità di cui all’art. 9 l’Azienda ULSS potrà provvedere al pagamento parziale nelle more della definizione di eventuali inadempienze contestate al concessionario.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.

Per tali finalità l’Azienda Sanitaria ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”, nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l’invio della fattura elettronica.

L’Azienda Sanitaria provvederà a fornire le informazioni necessarie.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

L'Appaltatore, pena risoluzione del contratto, dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e smi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 20) CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione, una volta approvata la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l'Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023. La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Azienda, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:

- la cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- la Nomina a Responsabile del Trattamento compilata;
- comunicare per iscritto le generalità del personale con i relativi curricula, copia del documento di identità, relativi attestati nonché dichiarazione di consenso al trattamento dei dati; all'elenco dovranno essere allegati i titoli (laurea, specializzazione ecc.) l'iscrizione all'albo professionale e le dichiarazioni individuali di non incompatibilità e conflitto di interesse;
- il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio, così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre copia delle assicurazioni secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente CSA;
- ogni documento che dovesse essere espressamente richiesto dall'Azienda Ulss.

La mancata costituzione della garanzia definitiva da parte della Ditta aggiudicataria determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il relativo contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

All'esecuzione della concessione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del Libro IV dall'art. 188 al 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 21) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto

dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: [urpbassano@aulss7.veneto.it](mailto:urpbassano@aulss7.veneto.it) oppure a [urpthiene@aulss7.veneto.it](mailto:urpthiene@aulss7.veneto.it); potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI). Il Titolare, con delibera n. 1409 del 25.08.2023, ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, affidando l'incarico allo studio CERVATO LAW & BUSINESS S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI a partire dall'1 settembre 2023.

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Allegato n. 3) al presente CSA, che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.

## **ART. 23) RISERVE**

Si precisa che l'Azienda si riserva il diritto insindacabile di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora si rendano disponibili nel territorio strutture autorizzate ed accreditate, con le quali sottoscrivere idoneo accordo contrattuale e nelle quali trasferire gli utenti dalle attuali

strutture;

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023;
- sospendere e/o reindire l'affidamento del servizio, con provvedimento motivato, senza che la ditta partecipante possa vantare diritti o pretese di sorta o incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte della Ditta e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
- risolvere il contratto, previa formale comunicazione con congruo preavviso, nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale) e/o si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

## **ART. 24) PATTO DI INTEGRITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di integrità allegato al presente CSA (Allegato 5) nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

## **ART. 25) FORO GIUDIZIARIO**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.

## **ART. 26) CLAUSOLA FINALE**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si richiamano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

*Il Direttore*

*U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica  
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

*Allegati:*

<i>Allegato 1</i>	<i>Planimetria</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>DUVRI</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Informazione rischi specifici</i>
<i>Allegato 4</i>	<i>Accordo Privacy</i>
<i>Allegato 5</i>	<i>Patto di integrità</i>

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin (tel. 0424885280-fax 0424885290-email: [elisabetta.zambonin@aulss7.veneto.it](mailto:elisabetta.zambonin@aulss7.veneto.it))  
Referente per l'oggetto: dott.ssa Miriam Mantovan (tel. 0424 888935) e-mail [miriam.mantovan@aulss7.veneto.it](mailto:miriam.mantovan@aulss7.veneto.it))*